

prontamente ed efficacemente ad arrestarla. E poi segue una serie continua di rovine e di crisi, quale l'abbiamo avuta nel nostro paese. Questo periodo è cominciato in Italia, nell'aprile del 1885; è cominciato il giorno in cui abbiamo calpestato la nostra legge sulla circolazione; ed è continuato finchè i disastri di Torino, di Roma e di altre città non ci hanno avvertiti che eravamo sulla strada cattiva.

Oggidi, per opera, negli ultimi tempi, del Ministero passato, e per opera del Ministero nuovo (dalle dichiarazioni che furono fatte dai banchi dei ministri o specialmente dal ministro del tesoro), è cominciato un secondo periodo: il periodo in cui si tenta di coonestare con le leggi i fatti compiuti. Le banche di emissione hanno esorbitato di troppo nella circolazione, hanno indebolito di troppo le loro riserve! Ebbene si cerca di temperare la severità della legge o di adattare la nuova legge agli abusi del passato.

L'Istituto di credito fondiario, che doveva compiere operazioni vere e forti di credito fondiario, che doveva determinare questa grande corrente monetaria dall'estero nei nostri paesi, non risponde ad alcuna di queste speranze?]

Ebbene, si modifica la legge e si adatta la legge al fatto nuovo, procurando tutto al più di evitare gli abusi dell'avvenire.

Questo è il secondo periodo, ed in esso noi siamo ora entrati. Io lo guardo con minore sgoimento, perchè esso segna già un principio di respiscenza; ma non lo guardo con minore sfiducia. Non vorrei che anche questo secondo periodo finisse in una serie di delusioni. Ma ciò non ostante, siccome non voglio sempre, in questa Camera ed in queste materie, far la parte del pessimista, mi sono limitato a dare un semplice e benevolo avviso al Governo ed alla Commissione, che dovrà esaminare il disegno di legge.

Se poi continueranno le delusioni del passato, se troveremo che, anche dopo aver cercato di adattare le leggi ai fatti, i fatti volgeranno al peggio, allora non resterà che l'ultimo rimedio, il rimedio eroico ma il più efficace: spazzare via con mano ferma tutte le rovine, tutto il putridume economico, che un falso concetto della prosperità nazionale ha creato.

Bisogna sradicare queste male erbe, che intristiscono il suolo, e impediscono lo svolgimento di intraprese solide e buone. E questo è il terzo periodo, che vorrei sperare evitato al nostro paese.

Ma sarà evitato soltanto se il Governo, ispirandosi agli interessi veri della economia nazionale, guarderà tutte queste intraprese econo-

miche, così quelle che funzionano come quelle che stanno per sorgere, con occhio severo, non dipartendosi mai e poi mai nè dalla legge positiva (come fin qui abbiamo fatto) nè dai principii veri della economia nazionale. Perchè questo deve ritenersi: che le leggi economiche sono inviolabili al pari delle leggi morali. La sanzione della violazione delle leggi morali talvolta non appare subito, ma finisce per condurre più tardi al disordine morale. La sanzione della violazione delle leggi economiche appare sempre, e consiste nel cadere in un disordine economico. Ed il dissesto economico e finanziario produce per necessaria conseguenza il disordine morale e politico di un paese. (*Approvazioni e congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Io farò due brevi osservazioni. Lascio agli amici politici ed intimi del presente Ministero di ricordargli con giusta severità il suo programma, di ricordare, cioè, che gli attuali ministri sono saliti al potere col programma delle economie e del riordinamento organico, e non col programma delle nuove imposte. Questo è il compito degli amici sinceri del Ministero, degli amici suoi politici, quali, ad esempio, l'onorevole Maggiorino Ferraris.

Ferraris Maggiorino. Ho fatto il mio dovere!

Roux. Io mi limiterò semplicemente a discorrere del breve articolo di legge che è sottoposto alla nostra approvazione.

A proposito di questo articolo l'onorevole Maggiorino Ferraris ha domandato all'onorevole ministro se il nuovo istituto di credito fondiario funzionerà secondo la legge del 1885 o secondo la legge del 1890.

Io non voglio prevenire la risposta del ministro. È certo però che, dalla dicitura precisa dell'articolo unico di questo disegno di legge, appare che il nuovo istituto deve sorgere in base alla legge 17 luglio 1890 e quindi non può funzionare se non secondo le disposizioni speciali che in quella legge appunto si trovano.

Vero è che la legge del 1890 lasciava, per alcune parti, esistere ancora la legge del 1885; ma in tutto quello che concerne l'esercizio del credito fondiario per parte del nuovo istituto, e precisamente per quanto ha tratto alla emissione delle cartelle fondiarie, abrogava la legge del 1885 e stabiliva norme e regole speciali che vedo con piacere approvate anche dall'onorevole Maggiorino Ferraris.

L'onorevole Ferraris ha pur chiesto al Governo di fare in modo che, secondo la legge del